

Domenica, 27 Settembre 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 4207 dell' 8 settembre 2015 Consiglio di Stato

Diniego emersione da lavoro irregolare

Like 2,451 people like this. Be the first of your friends.

A SETTEMBRE RIPARTE LA STAGIONE DEI VANTAGGI
FINO A € 6.500 DI ECOINCENTIVI [Scopri di più](#)



Permesso di Soggiorno

Scopri tutto quello che
serve per richiedere il
permesso di soggiorno



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7735 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: *****,
rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Precenzano ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dello stesso, in Roma, piazza Mazzini, 8,

contro

- SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE di TORINO, in persona del Dirigente p.t.; -
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.; - PREFETTURA DI TORINO, in persona
del Prefetto p.t., costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
e domiciliati presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - SEZIONE I n. 00406/2014, resa tra le parti, concernente
diniego emersione da lavoro irregolare.

Visto il ricorso, con i relativi allegati, come integrato da successivi motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione appellata;

Vista l'Ordinanza n. 4721/2014, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 16 ottobre 2014, di
reiezione della domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata;

Vista l'Ordinanza n. 1134/2015, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 11 marzo 2015, di
revoca dell'Ordinanza n. 4721/2014 e di accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione
della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 16 luglio 2015, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Francesco Precenzano per l'appellante e l'avv. Chiarina Aliello dello
Stato per il Ministero dell'Interno;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – L'odierno appellante, cittadino marocchino, chiedeva al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte l'annullamento del provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Torino prot. n. P-TO/L/N/2012/104958 MOD. EM-SUB in data 30 ottobre 2013, di diniego di emersione dal rapporto di lavoro irregolare intercorrente tra lo stesso ricorrente-lavoratore ed il sig. *** in qualità di datore di lavoro.

Il T.A.R. respingeva il ricorso, ritenendo infondata l'unica censura, con la quale si lamentava che, essendo la causa del rigetto della dichiarazione di emersione dovuta esclusivamente al datore di lavoro in quanto questi non aveva provveduto ad aprire la posizione assicurativa per il lavoratore, quest'ultimo avrebbe dovuto essere convocato avanti allo Sportello Unico per l'Immigrazione per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Con l'atto di appello l'originario ricorrente deduce:

- il T.A.R. avrebbe "erroneamente ritenuto che la mancata apertura della posizione contributiva INPS, e dunque il mancato versamento dei contributi previdenziali, fosse di per sé prova della mancata sussistenza del rapporto lavorativo che, unitamente alla presenza sul Territorio al 31 dicembre 2011, è requisito indispensabile per accedere all'emersione da lavoro irregolare ed ottenere il rilascio del permesso di soggiorno" (pagg. 4 – 5 app.);

- il T.A.R. ha affermato "del tutto infondatamente che il rapporto di lavoro non possa essere provato in nessun modo se non attraverso la dimostrazione del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro" (pag. 5 app.);

- "il ricorrente aveva ... diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi dell'art. 5, comma 11 bis) DLGS 102/09, in quanto il mancato versamento dei contributi rappresenta una omissione imputabile esclusivamente al datore di lavoro" (pag. 7 app.);

- "nella sentenza impugnata non si argomenta in alcun modo il perché si sia esclusa la possibilità, per il lavoratore, di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro, nei casi di omissione del versamento di contributi da parte del datore di lavoro" (pag. 9 app.);

- "nella sentenza non si è neppure riconosciuto alcun rilievo probatorio alla dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro posta in essere dal datore di lavoro del ricorrente, allorché ha avanzato istanza di emersione ai sensi dell'art. 5, Dlgs 109/13" (pag. 14 app.).

Con Ordinanza n. 4721/2014, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 16 ottobre 2014, è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.

All'ésito della proposizione di motivi aggiunti, che la Sezione ha qualificato come istanza di revoca del precedente provvedimento di diniego dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, con Ordinanza n. 1134/2015, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 11 marzo 2015, è stata revocata l'Ordinanza n. 4721/2014 ed è stata accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.

Si è costituita in giudizio, per resistere, l'Amministrazione dell'Interno, limitandosi al deposito del fascicolo di primo grado e di relazione della Prefettura di Torino.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 16 luglio 2015.

2. – L'appello, in forza del divieto di *ius novorum* ammissibile limitatamente ai punti in cui riproduce le domande e le censure di primo grado in uno con puntuali critiche alla sentenza impugnata, non merita accoglimento e la sentenza del T.A.R. va confermata, se pure con diversa motivazione.

Premesso, invero, che il provvedimento oggetto del giudizio fonda il mancato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione a fronte della contestuale reiezione della dichiarazione di emersione sul “mancato pagamento dei contributi, che, ad oggi, continuano a non essere stati versati” e che la sentenza appellata ha ritenuto “che il mancato versamento delle somme di cui all’art. 5 comma 5 D.L. 76/2013 ... costituisce ... una omissione a cui si correla ... l'impossibilità di provare la pregressa esistenza del rapporto di lavoro”, rileva il Collegio che, se condivisibile si rivela la tesi dell'appellante secondo cui l'art. 5, comma 11-bis, del D. Lgs. n. 109/2012 deve essere interpretato nel senso di consentire al lavoratore di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro anche a fronte (e dunque indipendentemente da) del mancato versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro (e ciò in ragione della dovuta interpretazione del comma 11-bis cit. in senso conforme alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009, n. 2009/52/CE laddove al Considerando n. 17 sottolinea l'esigenza che “il lavoratore dovrebbe anche avere l'opportunità di dimostrare l'esistenza e la durata di un rapporto di lavoro”, sì che - nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia respinta per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, cui necessariamente deve ricondursi quello di specie, in cui l'emersione è stata denegata per mancata apertura da parte della ditta della posizione INPS riferita al personale oggetto di emersione, ch'è adempimento posto solo e soltanto a carico del datore – il mancato pagamento delle somme di cui al comma 5 dell'art. 5 cit. deve ritenersi configurare una presunzione, normativamente prevista, di insussistenza del rapporto di lavoro, superabile dall'interessato mediante la deduzione e prova di ogni altro elemento utile e pertinente a tal fine, con la conseguenza che, una volta così dimostrata l'effettività dell'intercorso rapporto di lavoro quale presupposto essenziale per il conseguimento del titolo di soggiorno per attesa occupazione, solo il datore di lavoro resterà responsabile per il pagamento delle somme indicate, come del resto prescritto espressamente dal successivo comma 17-quater se pure con riferimento alla del tutto analoga ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, prevista dal comma 11-ter), il ricorso è privo di qualsiasi argomentazione e riscontro probatorio circa i mezzi in tal senso forniti all'Amministrazione in sede procedimentale e da questa in ipotesi non valutati.

Né è ipotizzabile, come pretenderebbe l'appellante, un onere di “attività accertativa in ordine alla effettiva sussistenza del rapporto di lavoro da parte dell'Amministrazione”; e ciò sia perché la lettera del comma 11-bis cit. autorizza l'Amministrazione stessa ad assumere, come presunzione sufficiente a fondare un accertamento di insussistenza del rapporto, il mancato pagamento delle indicate somme (presunzione ragionevole e logica, atteso che il versamento delle somme in questione da parte del datore di lavoro attiene strettamente al tempestivo perfezionamento degli stessi presupposti necessari per la regolarizzazione del rapporto di lavoro, in un'ottica di dovuta riconduzione alla legalità di assunzioni effettuate *contra legem*), sia perché tale elemento presuntivo (sul quale v. Cons. St., III, 11 maggio 2015, n. 2332) è superabile solo mediante l'apporto (materiale o comunque informativo) del lavoratore, che, quale parte del rapporto di lavoro “illegale” (v. le definizioni recate all'art. 2 della citata Dir. 18/06/2009, n. 2009/52/CE), è sicuramente in possesso di conoscenze relative ai concreti elementi del rapporto di lavoro illegalmente intercorso (luogo di lavoro, tipologia di lavorazioni svolte, organizzazione del lavoro, orari di lavoro, numero e profilo professionale degli addetti, committenza del datore di lavoro, fornitori, ecc.), che può concorrere in maniera decisiva a portare alla luce.

Né possono rilevare in questa sede giurisdizionale gli elementi sopravvenuti al provvedimento (vertenza

aperta nei confronti del datore di lavoro e conseguente verbale di conciliazione in sede sindacale), che non possono certo valere a farlo ritenere viziato (visto che la legittimità dell'azione amministrativa va scrutinata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della emanazione dell'atto) e che possono semmai essere posti a fondamento di una richiesta di riesame, del resto già nella fattispecie prodotta all'Amministrazione in data 2 gennaio 2014, con esiti rimasti ignoti.

Nemmeno, per finire, può condividersi la tesi dell'appellante, secondo cui andrebbe riconosciuto rilievo probatorio alla dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro posta in essere dal datore di lavoro allorché ha avanzato istanza di emersione ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 109/12, attesoché detta istanza rileva dal solo punto di vista amministrativo come domanda di avvio del procedimento, solo alla presentazione di entrambe le parti dinanzi al competente SUI prevista dal comma 9 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 109/2012 (che costituisce elemento essenziale del procedimento e che nella fattispecie all'esame non risulta intervenuta) potendosi attribuire la valenza di comportamento concludente, a cui il legislatore dà preminente rilievo ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro, segnando il punto di incontro della concorde volontà delle parti di confermare la pregressa esistenza di tale rapporto e di farlo emergere, e quindi regolarizzare, usufruendo delle facoltà di legge.

3. – In conclusione, dunque, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma, nei sensi di cui sopra, della sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite del presente grado.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo **respinge** e, per l'effetto, conferma, con diversa motivazione, la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Cessano gli effetti dell'Ordinanza n. 1134/2015, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 11 marzo 2015, di accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 16 luglio 2015, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza –

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita.

Martedì, 8 Settembre 2015



Meditazione: Mp3 gratuito

omnama.it

Audio-corso di meditazione Scarica Gratis la tua traccia guida

Convenzione Forze Armate ▼

Immobiliare.it ▼

Notaio a Roma ▼

News



[Accordo UE sull'immigrazione](#)

Il Premier Renzi si ritiene soddisfatto sugli accordi raggiunti dal vertice straordinario dell'UE sul tema immigrazione...

[Leggi tutto »](#)

[Nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri. Determinazione dell'importo.](#)

Sulla gazzetta ufficiale del 22 settembre 2015 n. 220, è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2015 Ministero dell'...

[Leggi tutto »](#)

[Nuovo decreto legislativo sulla protezione internazionale](#)

E' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.214 del 15-9-2015, il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, "...

[Leggi tutto »](#)

[Ungheria chiude la frontiera e rifugiati bloccati con la forza](#)

Nel comunicato stampa di Amnesty International si legge che l'Ungheria ha chiuso la frontiera con la Serbia, dove ...

[Leggi tutto »](#)

Progetti dedicati ad alunni stranieri e minori non accompagnati

Un milione di euro per migliorare l'integrazione e l'accoglienza degli alunni con cittadinanza **non** italiana.
Le ...

[Leggi tutto »](#)

Troppo caro il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Con la sentenza del 2 settembre 2015 la Corte europea ha dichiarato che il contributo tra gli 80 e 200 euro per il ...

[Leggi tutto »](#)



CleanMyMac 3

Un grande passo in avanti nella pulizia del Mac.

[Download gratuito](#)

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)